



Legge federale sull'approvvigionamento di gas (Legge sull'approvvigionamento di gas, LApGas)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 89, 91 capoverso 2, 96 e 97 capoverso 1 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge istituisce le condizioni quadro per un approvvigionamento di gas affidabile ed economico.

Art. 2 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente legge disciplina l'approvvigionamento di gas e l'utilizzazione della rete necessaria a tale scopo.

² Essa non disciplina né obblighi di allacciamento alla rete né l'assunzione dei costi di allacciamento alla rete.

³ Il Consiglio federale può:

- a. esonerare dalle disposizioni del capitolo 3 reti di gas isolate non collegate o collegate in maniera inadeguata all'area di mercato, oppure stabilire deroghe a tali disposizioni; è fatto salvo l'obbligo di garantire l'accesso alla rete;
- b. prevedere che il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) assegni a un altro attore i compiti del responsabile dell'area di mercato per le reti di gas isolate, imponendogli prescrizioni in materia di separazione delle attività.

RS

1 RS 101

2 FF ...

Art. 3 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *consumatore finale*: cliente che preleva gas dalla rete per il consumo;
- b. *utente della rete*: persona che stipula un contratto di immissione o un contratto di prelievo con un gestore di rete;
- c. *accesso alla rete*: il diritto di immissione, prelievo e trasporto di gas;
- d. *rete di trasporto*: sistemi di condotte di gas che consentono l'allacciamento a reti del gas estere, il transito di gas e il trasporto di gas su lunghe distanze;
- e. *rete di distribuzione*: sistemi di condotte di gas che consentono il trasporto di gas su corte distanze, la distribuzione di gas e l'approvvigionamento di gas;
- f. *area di mercato*: area di rete definita tramite punti di immissione e prelievo che comprende l'intera rete di gas nazionale ad eccezione delle reti isolate;
- g. *punto di immissione*: punto della rete in cui sono rilevati i flussi di gas provenienti dalle reti di gas dei Paesi confinanti, dagli impianti di produzione, dagli impianti di rigassificazione o dagli impianti di stoccaggio, ad eccezione dei serbatoi cilindrici e sferici esistenti di cui all'articolo 27;
- h. *punto di prelievo*: punto della rete in cui sono rilevati i flussi di gas nelle reti di gas dei Paesi confinanti, verso i consumatori finali e gli impianti di stoccaggio, ad eccezione dei serbatoi cilindrici e sferici esistenti di cui all'articolo 27;
- i. *punto di attraversamento della frontiera*: punto di immissione e prelievo che collega la rete di trasporto con le reti di gas dei Paesi confinanti;
- j. *misurazione di conteggio*: misurazione per scopi di fatturazione; comprende la gestione delle stazioni di misurazione e i servizi di misurazione;
- k. *gestione del bilancio*: insieme di misure volte al mantenimento di un bilancio equilibrato in relazione alle quantità di gas immesse e prelevate nell'area di mercato, compreso l'acquisizione di energia di regolazione;
- l. *gruppo di bilancio*: raggruppamento giuridico di utenti della rete in un'unità di misurazione e di conteggio nell'ambito della gestione del bilancio;
- m. *prestazioni di servizio relative al sistema*: i servizi necessari al funzionamento della rete, quali la misurazione operativa, la regolazione della pressione e della quantità, la gestione delle congestioni della rete di distribuzione, la garanzia della qualità del gas e l'odorizzazione;
- n. *energia di regolazione*: gas necessario al responsabile dell'area di mercato per il mantenimento di un bilancio equilibrato in relazione alle quantità immesse e prelevate nell'area di mercato;
- o. *energia di compensazione*: gas fatturato al responsabile del gruppo di bilancio ai fini della compensazione della differenza tra le quantità di gas comunicate dal suo gruppo di bilancio e le quantità di gas attribuite a quest'ultimo.

Capitolo 2: Approvvigionamento di gas

Sezione 1: Compiti del settore del gas

Art. 4 Esercizio della rete

¹ Ai gestori della rete spettano i seguenti compiti:

- a. garantire un esercizio stabile, performante, efficiente e non discriminatorio delle loro reti come pure le prestazioni di servizio relative al sistema;
- b. elaborare i requisiti tecnici e operativi per l'esercizio della rete;
- c. coordinare reciprocamente l'esercizio e la pianificazione della rete, in collaborazione con il responsabile dell'area di mercato e con i gestori esteri della rete.

² I gestori della rete di trasporto possono presentare all'Ufficio federale dell'energia (UFE) piani di sviluppo della rete al fine di accertare il fabbisogno.

Variente 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio

Art. 5 Disgiunzione

¹ Alle aziende di approvvigionamento di gas è vietato effettuare sovvenzioni trasversali tra l'esercizio della rete, l'approvvigionamento regolato, l'approvvigionamento sostitutivo e il settore della misurazione da un lato e i restanti settori commerciali dall'altro.

² Le informazioni sensibili di natura economica ottenute dall'esercizio della rete, dall'approvvigionamento regolato, dall'approvvigionamento sostitutivo e dal settore della misurazione devono essere trattate in maniera confidenziale e non possono essere utilizzate per altri settori commerciali.

³ I gestori e i proprietari delle reti nonché gli attori responsabili dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo redigono per ogni rete un conto annuale e una contabilità analitica, in cui rappresentano separatamente l'esercizio della rete, l'approvvigionamento regolato, l'approvvigionamento sostitutivo, il settore della misurazione e i restanti settori commerciali (separazione contabile).

⁴ La contabilità analitica deve essere sottoposto alla Commissione dell'energia (En-Com) a cadenza annuale.

Variente 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio

¹ Alle aziende di approvvigionamento di gas è vietato effettuare sovvenzioni trasversali tra l'esercizio della rete, l'approvvigionamento regolato e l'approvvigionamento sostitutivo da un lato e i restanti settori commerciali dall'altro.

² Le informazioni sensibili di natura economica ottenute dall'esercizio della rete, dall'approvvigionamento regolato o dall'approvvigionamento sostitutivo devono essere trattate in maniera confidenziale e non possono essere utilizzate per altri settori commerciali.

³ I gestori e i proprietari delle reti nonché gli attori responsabili dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo redigono per ogni rete un conto annuale e una contabilità analitica, in cui rappresentano separatamente l'esercizio della rete, l'approvvigionamento regolato, l'approvvigionamento sostitutivo e i restanti settori commerciali (disgiunzione contabile).

⁴ La contabilità analitica deve essere sottoposto alla Commissione dell'energia (En-Com) a cadenza annuale.

Art. 6 Approvvigionamento affidabile di gas

¹ Le aziende del settore del gas e il responsabile dell'area di mercato adottano i provvedimenti necessari a garantire un approvvigionamento affidabile di gas.

² L'UFE osserva la situazione dell'approvvigionamento in collaborazione con l'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE). Se si prospetta che l'approvvigionamento non è sufficientemente assicurato, il Consiglio federale adotta provvedimenti.

Sezione 2: Fornitura di gas ai consumatori finali

Art. 7 Libera scelta del fornitore

I consumatori finali possono scegliere liberamente il proprio fornitore se negli ultimi tre anni la loro media del consumo annuale per centro di consumo interessato è pari ad almeno 100 MWh; essi non hanno diritto all'approvvigionamento regolato.

Art. 8 Approvvigionamento sostitutivo

¹ Se il fornitore cessa l'approvvigionamento, il consumatore finale in questione ha diritto a ottenere la quantità di gas desiderata in regime di approvvigionamento sostitutivo per un periodo massimo di sei mesi. Questa disposizione vale anche se, in caso di risoluzione del rapporto di fornitura di gas il consumatore finale non riesce a stipulare tempestivamente un nuovo contratto di fornitura per motivi che non possono essergli imputati.

² I gestori di rete sono responsabili per l'approvvigionamento sostitutivo dei consumatori finali allacciati alla loro rete; i gestori di rete possono demandare a terzi l'approvvigionamento sostitutivo, sotto la propria responsabilità.

Art. 9 Approvvigionamento regolato

¹ Se il consumo annuale non raggiunge la soglia prevista per la libera scelta del fornitore, i consumatori finali ai centri di consumo interessati hanno diritto ad ottenere in

ogni momento la quantità di gas desiderata a tariffe adeguate in regime di approvvigionamento regolato.

² I gestori di rete sono responsabili per l'approvvigionamento regolato dei consumatori finali allacciati alla loro rete; i gestori di rete possono demandare a terzi la prestazione del servizio sotto la propria responsabilità.

³ Le tariffe del gas dell'approvvigionamento regolato devono essere unitarie a parità di profili d'acquisto e basarsi sui costi di acquisto usuali del mercato nonché sui costi di distribuzione; possono contenere un utile adeguato.

Art. 10 Cambio di fornitore e altri processi di cambio

Il Consiglio federale disciplina il procedimento come pure i compiti dei gestori di rete e del responsabile dell'area di mercato in caso di cambio di fornitore e nei processi di cambio in relazione all'approvvigionamento regolato e all'approvvigionamento sostitutivo.

Art. 11 Fatturazione

I fornitori nonché gli attori responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo espongono in fattura ai consumatori finali i costi dell'energia, dell'utilizzazione della rete e della misurazione di conteggio nonché le ulteriori voci di costo.

Capitolo 3: Utilizzazione della rete

Sezione 1: Accesso alla rete e modello di utilizzazione della rete

Art. 12 Accesso alla rete

I gestori di rete garantiscono agli utenti un accesso alla rete senza discriminazioni; sono fatte salve le limitazioni della libera scelta del fornitore nell'approvvigionamento regolato e nell'approvvigionamento sostitutivo. In caso di inadeguata qualità del gas destinato all'immissione, l'accesso alla rete è negato.

Art. 13 Contratti di immissione e di prelievo

¹ I gestori di rete propongono agli utenti della rete contratti di immissione e di prelievo per l'accesso alla rete. Il contratto di immissione garantisce agli utenti della rete il diritto di immissione nel punto selezionato, mentre il contratto di prelievo garantisce il diritto di prelievo dal punto selezionato. Entrambi questi contratti consentono inoltre di trasferire le quantità di gas interessate in tutta l'area di mercato senza definire una via di trasporto.

² Previa consultazione della EnCom e delle altre cerchie interessate, i gestori di rete elaborano uno standard contrattuale unitario per l'area di mercato.

Art. 14 Utilizzazione delle capacità della rete di trasporto

¹ Il responsabile dell'area di mercato gestisce le capacità della rete di trasporto.

² Per l'immissione e il prelievo in punti di attraversamento della frontiera, il responsabile dell'area di mercato stabilisce vari prodotti di capacità che proporrà agli utenti della rete tramite asta.

³ Acquistando un prodotto di capacità l'utente della rete avrà diritto, in base a un contratto di immissione o prelievo, a immettere nel punto di attraversamento della frontiera o a prelevare dallo stesso determinate quantità di gas per un periodo definito.

⁴ Se è utile ai fini di un esercizio stabile della rete o di un'utilizzazione efficiente della stessa, il responsabile dell'area di mercato può inoltre stabilire, in casi eccezionali, prodotti di capacità il cui acquisto consenta il trasferimento di gas solo in alcune parti dell'area di mercato, oppure la cui utilizzazione può essere temporaneamente limitata dai gestori della rete di trasporto in presenza di determinate condizioni.

⁵ Il Consiglio federale disciplina in particolare i requisiti relativi alla configurazione dei prodotti di capacità nonché la procedura e le premesse per l'acquisto e la commercializzazione degli stessi.

Art. 15 Gestione delle congestioni sulla rete di trasporto

¹ La gestione delle congestioni sulla rete di trasporto spetta al responsabile dell'area di mercato.

² Se in un punto di attraversamento della frontiera permane per un lungo periodo una congestione, la EnCom può invitare le persone autorizzate all'uso delle capacità di questo punto di attraversamento della frontiera a offrire al responsabile dell'area di mercato le capacità di cui non necessitano a breve termine in vista di una nuova commercializzazione.

³ In caso di inutilizzo o di utilizzo parziale sistematico di un prodotto di capacità acquistato, su richiesta del responsabile dell'area di mercato e ai fini dell'ulteriore commercializzazione delle capacità la EnCom può revocare interamente o parzialmente il rispettivo diritto all'utilizzazione della rete.

⁴ Se le capacità vengono ulteriormente commercializzate ai sensi dei capoversi 2 e 3 con esito positivo, il responsabile dell'area di mercato versa il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso all'utente della rete precedentemente autorizzato alla corrispondente utilizzazione della rete.

Art. 16 Utilizzazione dei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione

I gestori della rete di trasporto mettono a disposizione dei gestori della rete di distribuzione le capacità dei punti di interconnessione tra le loro reti. I gestori della rete di distribuzione ordinano la capacità necessaria per l'approvvigionamento dei consumatori finali allacciati alla propria rete.

Sezione 2: Tariffe di utilizzazione della rete e costi di rete computabili

Art. 17 Tariffe di utilizzazione delle reti di distribuzione

¹ I gestori della rete di distribuzione stabiliscono le tariffe per l'utilizzazione dei punti di immissione e di prelievo della propria rete. Le tariffe devono essere indipendenti dalla distanza, rispecchiare i costi di rete insorti, e possono anche prevedere un incentivo per un utilizzo efficiente del gas.

² Sulla base di queste tariffe di utilizzazione della rete, i gestori della rete di distribuzione riscuotono dagli utenti della rete il corrispettivo per l'immissione e il prelievo di gas.

³ Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete non può superare i costi di rete computabili del gestore della rete di distribuzione. Le differenze di copertura devono essere compensate quanto prima, entro al massimo tre anni; la EnCom può prevedere eccezioni.

Art. 18 Tariffe di utilizzazione della rete di trasporto

¹ Il responsabile dell'area di mercato stabilisce le tariffe di utilizzazione della rete di trasporto, compresi i prezzi minimi per la vendita all'asta dei prodotti di capacità. Le tariffe devono rispecchiare i costi di rete insorti. Il responsabile dell'area di mercato consulta previamente la EnCom e le cerchie interessate in merito al suo metodo di tariffazione.

² In base alle tariffe di utilizzazione della rete, il responsabile dell'area di mercato riscuote dagli utenti della rete il corrispettivo per l'utilizzazione della rete. In caso di utilizzazione dei punti di attraversamento della frontiera, il corrispettivo risulta dalla vendita all'asta dei prodotti di capacità. Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete per l'utilizzazione dei punti di interconnessione tra la rete di trasporto e la rete di distribuzione viene versato al responsabile dell'area di mercato dai gestori della rete di distribuzione.

³ Il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso non può superare i costi di rete computabili della rete di trasporto. Le differenze di copertura devono essere compensate quanto prima, entro al massimo tre anni; la EnCom può prevedere eccezioni. I costi di rete derivanti dal transito del gas devono essere coperti almeno in un orizzonte temporale pluriennale con le rispettive entrate della vendita all'asta.

⁴ Il responsabile dell'area di mercato impiega le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzazione della rete per coprire le proprie spese. Versa le entrate rimanenti ai gestori della rete di trasporto in funzione dei costi di rete a loro imputabili.

⁵ Il Consiglio federale stabilisce i principi metodologici per la determinazione delle tariffe per l'utilizzazione della rete di trasporto.

Art. 19 Costi di rete computabili

¹ Per costi di rete computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi di capitale di una rete sicura, performante ed efficiente. Non sono computabili i costi di rete fatturati individualmente, in particolare in fase di allacciamento alla rete.

² Per costi d'esercizio si intendono:

- a. i costi di prestazioni in relazione diretta con l'esercizio delle reti, in particolare i costi per la manutenzione delle reti e delle prestazioni di servizio relative al sistema;
- b. i costi riversati dai livelli di rete superiori,
- c. i costi correlati all'esercizio della rete per i processi di cambio;
- d. i tributi e le prestazioni a enti pubblici.

³ Sono computabili come costi del capitale al massimo gli ammortamenti calcolatori nonché gli interessi calcolatori sui beni necessari all'esercizio delle reti. Gli interessi calcolatori o effettivi comprendono un utile adeguato.

⁴ I costi del capitale devono essere calcolati in base ai costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti di rete. Se la documentazione necessaria non può essere fornita, i valori degli impianti sono calcolati in via eccezionale mediante valori di confronto; la EnCom può pertanto ridurre i valori degli impianti così rilevati tramite deduzioni forfetarie percentuali.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli del calcolo dei costi d'esercizio e dei costi del capitale. In particolare definisce:

- a. i principi per un riversamento dei costi unitario e basato sul principio di causalità;
- b. se e come alle differenze di copertura risultanti da periodi tariffari precedenti possono essere applicati interessi;
- c. i principi metodologici per il calcolo dei valori degli impianti mediante valori di confronto;
- d. l'ammontare delle deduzioni forfetarie di cui al capoverso 4 secondo periodo.

Art. 20 Costi per le misure dell'approvvigionamento economico del Paese

¹ I costi sostenuti dalle imprese e dalle organizzazioni del settore del gas per misure necessarie a garantire l'approvvigionamento di gas in situazioni di grave penuria conformemente alla legge federale del 17 giugno 2016³ sull'approvvigionamento del Paese (LAP) sono considerati costi d'esercizio computabili della rete di trasporto se non sono coperti attraverso gli strumenti di finanziamento previsti dalla LAP.

² L'UF AE verifica la necessità di tali misure e decide se i relativi costi sono computabili come costi della rete di trasporto.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità con cui le imprese e le organizzazioni del settore del gas devono indicare i costi non coperti dagli strumenti di finanziamento della LAP e con cui ricevono a titolo di copertura il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso dal responsabile dell'area di mercato.

Sezione 3: Misurazioni

Variante 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio

Art. 21 Competenza e requisiti dei dispositivi di misurazione

¹ I gestori della rete sono competenti per le misurazioni all'interno dei propri comprensori.

² Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di impiego di determinati dispositivi di misurazione da utilizzare, compresi i requisiti minimi a livello tecnico e di sicurezza dei dati.

Art. 22 Tariffe di misurazione

¹ I gestori di rete stabiliscono tariffe per la misurazione di conteggio secondo il principio di causalità.

² Il compenso per la misurazione deve essere versato dai consumatori finali, dai produttori di gas e dai gestori di impianti di stoccaggio sulla base di tali tariffe e per ogni punto di misurazione.

³ Il compenso non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura devono essere compensate quanto prima, entro al massimo tre anni; la En-Com può prevedere eccezioni.

⁴ Per costi di misurazione computabili si intendono i costi d'esercizio e i costi di capitale di una misurazione di conteggio affidabile ed efficiente. Non sono computabili i costi di misurazione fatturati individualmente.

Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio

Art. 21 Libera scelta del fornitore per la misurazione di conteggio

¹ I consumatori finali, i produttori di gas e i gestori di impianti di stoccaggio possono incaricare terzi di loro scelta per la misurazione di conteggio.

² Finché essi non esercitano questo diritto di scelta, il gestore della rete è competente per la misurazione di conteggio all'interno del proprio comprensorio.

³ Il Consiglio federale può emanare disposizioni esecutive, in particolare:

- a. sulla procedura in caso di cambio del gestore della stazione di misurazione o del fornitore di servizi metrologici;
- b. sulle modalità e sulla portata dell'addebito, da parte dei i gestori di rete, dei costi connessi all'esercizio del diritto di scelta ai gestori della stazione di misurazione, ai fornitori di servizi metrologici, ai consumatori finali, ai produttori di gas e ai gestori di impianti di stoccaggio nonché ad eventuali altri interessati;

- c. sui compiti del gestore della stazione di misurazione e del fornitore di servizi metrologici.

Art. 22 Requisiti per i dispositivi di misurazione

Il Consiglio federale disciplina l'obbligo di impiego di determinati dispositivi di misurazione e i requisiti minimi per la tecnica e la sicurezza dei dati.

Sezione 4: Bilanciamento

Art. 23 Gruppi di bilancio

¹ Ogni utente della rete deve appartenere a un gruppo di bilancio gestito da un responsabile. Per l'approvvigionamento regolato occorre istituire gruppi di bilancio separati.

² Un gruppo di bilancio viene istituito mediante la stipula di un contratto di gruppo di bilancio tra il responsabile dell'area di mercato e il responsabile del gruppo di bilancio. Il responsabile dell'area di mercato propone ai responsabili dei gruppi di bilancio condizioni contrattuali unitarie e prive di discriminazioni. Prima di sottoporre tali condizioni, consulta la EnCom e le altre cerchie interessate.

Art. 24 Gestione del bilancio

¹ Al responsabile dell'area di mercato spetta la gestione del bilancio. Per coprire i propri costi riscuote un corrispettivo dai responsabili dei gruppi di bilancio stabilito in base al principio di causalità. In caso di limitazioni infragiornaliere il corrispettivo dovuto è ridotto in proporzione.

² I responsabili dei gruppi di bilancio comunicano al responsabile dell'area di mercato le quantità di gas che i loro gruppi prevedono di immettere o prelevare nell'arco del periodo contabile di 24 ore. Gli comunicano inoltre le quantità di gas da scambiare con altri gruppi di bilancio e con aree di mercato estere.

³ Essi si impegnano a garantire un equilibrio il più preciso possibile tra le quantità di gas comunicate e quelle da attribuire al gruppo di bilancio al termine del periodo contabile. In caso di eventuali scostamenti, il responsabile dell'area di mercato addebita loro l'energia di compensazione.

⁴ Previa consultazione della EnCom e delle altre cerchie interessate, il responsabile dell'area di mercato e i gestori della rete di distribuzione elaborano una metodologia per la previsione del consumo di gas dei consumatori finali (profili di carico standard), i cui valori di misurazione non vengono sottoposti a lettura giornaliera.

⁵ Il Consiglio federale disciplina in particolare:

- a. l'acquisto e l'impiego dell'energia di regolazione;
- b. la comunicazione e l'attribuzione delle quantità di gas a un gruppo di bilancio;
- c. i principi secondo cui il responsabile dell'area di mercato stabilisce i prezzi per l'energia di compensazione;

- d. i principi secondo cui il responsabile dell'area di mercato stabilisce l'ammontare del corrispettivo per coprire i costi della gestione del bilancio.

Art. 25 Limitazioni infragiornaliere

¹ Se necessario ai fini dell'esercizio stabile della rete, il responsabile dell'area di mercato può stabilire limitazioni infragiornaliere per determinati processi di bilancio, in particolare per l'approvvigionamento regolato. Ai fini di un esercizio stabile della rete, per le forniture di gas a grandi consumatori finali può anche consentire ai responsabili dei gruppi di bilancio di scegliere se applicare tali limitazioni.

² In caso di limitazione infragiornaliera, il responsabile del gruppo di bilancio deve versare al responsabile dell'area di mercato un contributo ai costi della flessibilità se al termine di un determinato intervallo temporale all'interno del periodo contabile si manifestano scostamenti tra le quantità di gas comunicate e quelle attribuite, sempre previa applicazione di eventuali tolleranze.

Art. 26 Scambio di quantità di gas tra i gruppi di bilancio

¹ Il responsabile dell'area di mercato gestisce una piattaforma che consente ai gruppi di bilancio di scambiare quantità di gas tra loro e con le aree di mercato estere.

² Per l'utilizzazione della piattaforma esso riscuote dai responsabili dei gruppi di bilancio un contributo alle spese.

Sezione 5: Impianti di stoccaggio e riserve di rete

Art. 27

¹ I serbatoi cilindrici e sferici già allacciati alla rete di trasporto o di distribuzione al momento dell'entrata in vigore della presente legge (serbatoi cilindrici e sferici esistenti) e le riserve di rete possono essere utilizzati esclusivamente per i seguenti scopi:

- a. garanzia dell'esercizio stabile della rete;
- b. sostegno al responsabile dell'area di mercato in fase di gestione del bilancio;
- c. approntamento di flessibilità per l'approvvigionamento regolato, a condizione che a quest'ultimo sia soggetto a limitazioni infragiornaliere ai sensi dell'articolo 25 capoverso 1.

² Nell'ambito della gestione del bilancio, il responsabile dell'area di mercato ha diritto di accesso prioritario ai serbatoi cilindrici e sferici esistenti e allacciati alla rete di trasporto nonché e alle rispettive riserve di rete. La remunerazione è regolato mediante contratto.

³ Qualora ai fini dell'approntamento di flessibilità per l'approvvigionamento regolato siano utilizzati serbatoi cilindrici e sferici esistenti, l'attore responsabile dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato deve remunerarne l'uso in maniera adeguata e includere tale remunerazione nelle proprie tariffe del gas.

⁴ I costi dei serbatoi cilindrici e sferici esistenti sono computabili come costi di rete della rete a cui sono allacciati, a condizione che siano gestiti in maniera efficiente. I gestori di questi impianti di stoccaggio ricevono i costi a titolo di copertura, se non attraverso le remunerazioni di cui ai capoversi 2 e 3, mediante il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso dal gestore di rete in questione.

Capitolo 4: Responsabile dell'area di mercato

Art. 28 Costituzione

¹ Le aziende del settore del gas e le organizzazioni dei consumatori finali costituiscono il responsabile dell'area di mercato sotto forma di società di capitali privata o di cooperativa con sede in Svizzera. Le relative spese sono computabili come costi della rete di trasporto, coperti mediante il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso dal responsabile dell'area di mercato.

² Gli statuti sono approvati dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC). Il DATEC verifica in particolare se gli statuti o le relative modifiche rispettano i requisiti di cui al capoverso 1 e all'articolo 29.

³ Se il responsabile dell'area di mercato non è costituito secondo i capoversi 1 e 2, il Consiglio federale trasferisce i compiti del responsabile dell'area di mercato a un servizio esistente o da esso costituito.

Art. 29 Organizzazione e finanziamento

¹ Il responsabile dell'area di mercato deve essere indipendente dal settore del gas, e in particolare totalmente separato da esso in termini di personale. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori requisiti inerenti alla sua organizzazione e alla sua indipendenza dal settore del gas.

² Il responsabile dell'area di mercato si limita esclusivamente a svolgere i compiti previsti dalla presente legge e dalle relative disposizioni esecutive. Non persegue scopi di lucro.

³ Esso finanzia i suoi costi tramite il corrispettivo conseguito per l'utilizzazione della rete di trasporto, le entrate dalla gestione del bilancio (art. 24 cpv. 1 e cpv. 3 nonché art. 25 cpv. 2) e il corrispettivo di cui all'articolo 26.

Capitolo 5: Commissione dell'energia

Art. 30 Organizzazione, compiti e protezione giuridica

¹ In virtù dell'articolo 21 della legge del 23 marzo 2007⁴ sull'approvvigionamento elettrico (LAEI), la EnCom vigila sul rispetto anche della presente legge. Essa emana

⁴ RS 734.7

le decisioni necessarie all'esecuzione della presente legge e delle relative disposizioni esecutive.

² In particolare, le spettano i seguenti compiti e poteri:

- a. decide sia d'ufficio sia in caso di controversia in merito all'accesso alla rete e alle condizioni per l'utilizzazione della rete;

Variante 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio

- b. verifica sia d'ufficio sia in caso di controversia le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete, l'approvvigionamento regolato e la misurazione di conteggio; sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Può disporre la riduzione delle tariffe oppure vietarne l'aumento;

Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio

- b. verifica sia d'ufficio sia in caso di controversia le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione della rete e l'approvvigionamento regolato; sono fatti salvi i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Può disporre la riduzione delle tariffe oppure vietarne l'aumento;
- c. esamina i costi sostenuti dal responsabile dell'area di mercato e l'impiego delle sue entrate;
- d. può stabilire in quale misura il responsabile dell'area di mercato può proporre prodotti di capacità ai sensi dell'articolo 14 capoverso 4;
- e. in caso di controversia, verifica eventuali abusi nelle condizioni dell'approvvigionamento sostitutivo, eventualmente modificandole;
- f. definisce i profili di carico standard qualora il responsabile dell'area di mercato e i gestori della rete non li elaborino tempestivamente (art. 24 cpv. 4);
- g. su richiesta può sospendere provvisoriamente l'applicazione di singole disposizioni della presente legge per permettere la costruzione ex novo o un ampliamento considerevole di impianti di rete e di stoccaggio di grandi dimensioni, nel caso in cui l'investimento programmato serva alla sicurezza dell'approvvigionamento e il rischio correlato all'investimento sia talmente elevato da bloccare altrimenti l'investimento.

³ Sono applicabili l'articolo 22 capoversi 5 e 6 nonché l'articolo 23 LAEI.

Art. 31 Pubblicazione di confronti della qualità e dell'efficienza

¹ La EnCom confronta la qualità e l'efficienza con cui i gestori di rete e gli attori responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato adempiono ai propri compiti di legge, e pubblica i risultati di tale confronto.

² L'UFE valuta i confronti a cadenza quinquennale in un apposito rapporto. Se gli incrementi dell'efficienza e il loro impatto sui costi di rete sono insufficienti, il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un disegno di atto legislativo per l'introduzione di una regolazione per incentivi.

Capitolo 6: Gestione di dati e informazioni, assistenza amministrativa e tassa di vigilanza

Art. 32 Obblighi di pubblicazione

I gestori di rete, il responsabile dell'area di mercato e gli attori responsabili dell'esecuzione dell'approvvigionamento regolato e dell'approvvigionamento sostitutivo pubblicano i propri conti annuali e le informazioni necessarie all'utilizzazione della rete e all'approvvigionamento di gas. In particolare, l'attore interessato deve pubblicare:

- a. le tariffe di utilizzazione della rete, le tariffe per la misurazione e le tariffe del gas dell'approvvigionamento regolato;
- b. le condizioni dei contratti di immissione e di prelievo;
- c. i prodotti di capacità offerti;
- d. le capacità di rete;
- e. le condizioni dei contratti dei gruppi di bilancio.

Variante 1: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio

Art. 33 Scambio di dati e processi informativi

¹ I gestori di rete e gli altri soggetti interessati mettono a disposizione reciprocamente nonché agli utenti della rete, nella qualità necessaria come pure in maniera tempestiva, gratuita e priva di discriminazioni, tutti i dati e le informazioni utili ai fini di un approvvigionamento regolare di gas. Gli altri soggetti interessati comprendono in particolare i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori di servizi di misurazione incaricati, i responsabili dei gruppi di bilancio e il responsabile dell'area di mercato.

² Il Consiglio federale disciplina la tempistica e la forma di trasmissione, il formato dei dati nonché il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni necessari.

Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio

Art. 33 Scambio di dati e processi informativi

¹ I gestori di rete e gli altri soggetti interessati mettono a disposizione reciprocamente nonché agli utenti della rete, nella qualità necessaria come pure in maniera tempestiva, gratuita e priva di discriminazioni, tutti i dati e le informazioni utili ai fini di un approvvigionamento regolare di gas. Gli altri soggetti interessati comprendono in particolare i gestori delle stazioni di misurazione e i fornitori di servizi di misurazione incaricati, i responsabili dei gruppi di bilancio e il responsabile dell'area di mercato.

² Il Consiglio federale disciplina la tempistica e la forma di trasmissione, il formato dei dati nonché il contenuto dettagliato dei dati e delle informazioni necessari.

Art. 34 Obbligo d'informare

¹ Le aziende del settore del gas e il responsabile dell'area di mercato trasmettono a titolo gratuito all'UFE e alla EnCom le informazioni necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, e mettono loro a disposizione la documentazione necessaria.

² Chi ha sede o domicilio in Svizzera, partecipa a un mercato all'ingrosso del gas al di fuori della Svizzera ed è obbligato a fornire informazioni ad autorità straniere, deve trasmettere le medesime informazioni, contemporaneamente e nella stessa forma, anche alla EnCom. Il Consiglio federale stabilisce i dettagli; esso può prevedere eccezioni.

Art. 35 Protezione dei dati

¹ L'UFE e la EnCom possono, nel quadro degli obiettivi della presente legge, trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali.

² Il Consiglio federale disciplina quali dati possono venire pubblicati dall'UFE o dalla EnCom.

Art. 36 Assistenza amministrativa

¹ L'UFE e la EnCom si forniscono supporto reciproco per l'adempimento dei propri compiti e si trasmettono a vicenda i dati necessari a tale scopo, compresi quelli degni di particolare protezione relativi a procedimenti e sanzioni penali.

² Le altre autorità federali e cantonali trasmettono loro le informazioni e mettono loro a disposizione i documenti necessari all'esecuzione della presente legge.

Art. 37 Tassa di vigilanza

Al fine di coprire i costi sostenuti dall'UFE per l'osservazione della situazione di approvvigionamento nonché i costi sostenuti dall'UFE e dalla EnCom derivanti dalla collaborazione con le autorità straniere, il Consiglio federale può prevedere che l'UFE e la EnCom riscuotano una tassa di vigilanza dal responsabile dell'area di mercato. Quest'ultimo include i costi di tale tassa nelle tariffe per l'utilizzazione della rete di trasporto.

Capitolo 7: Disposizioni penali**Art. 38**

¹ È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque intenzionalmente:

Variante I: Senza apertura del mercato della misurazione di conteggio

- a. utilizzi per altri settori commerciali informazioni sensibili di natura economica evinte dall'esercizio della rete, dall'approvvigionamento regolato o dal settore della misurazione (art. 5 cpv. 2);

Variante 2: Apertura completa del mercato della misurazione di conteggio

- a. utilizzi per altri settori commerciali informazioni sensibili di natura economica evinte dall'esercizio della rete o dall'approvvigionamento regolato (art. 5 cpv. 2);
- b. non esegua o esegua in modo errato la separazione contabile (art. 5 cpv. 3);
- c. violi le prescrizioni in materia di messa a disposizione di dati e informazioni (art. 33 cpv. 1);
- d. neghi alle autorità competenti le informazioni richieste o fornisca loro indicazioni contrarie alla verità (art. 34 cpv. 1);
- e. violi una prescrizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile sotto comminatoria della sanzione prevista dalla presente disposizione;
- f. violi una decisione notificatagli con comminatoria delle pene previste dal presente articolo.

² In caso di infrazione colposa, la pena è una multa fino a 20 000 franchi.

³ L'UFE persegue e giudica le infrazioni secondo la legge federale del 22 marzo 1974⁵ sul diritto penale amministrativo (DPA).

⁴ Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e se la determinazione delle persone punibili secondo l'articolo 6 DPA esige provvedimenti d'inchiesta sproporzionati all'entità della pena, l'UFE può prescindere da un procedimento contro queste persone e, in sua vece, condannare al pagamento della multa l'azienda (art. 7 DPA).

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 39 Disposizioni esecutive

¹ Il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni esecutive. Prima dell'emanazione, esamina i provvedimenti volontari delle organizzazioni interessate.

² Il Consiglio federale può delegare all'UFE la competenza per l'emanazione di prescrizioni tecniche o amministrative.

³ In fase di attuazione delle disposizioni legali, i gestori di rete e il responsabile dell'area di mercato fanno riferimento alle norme dell'Unione europea e alle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute.

Art. 40 Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

⁵ RS 313.0

Art. 41 Disposizioni transitorie

¹ I profili di carico standard secondo l'articolo 24 capoverso 4 devono essere elaborati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

² I consumatori finali che scelgono liberamente i loro fornitori possono esercitare il proprio diritto di scelta solo se i dispositivi di misurazione sono conformi ai requisiti tecnici minimi previsti a tal fine (art. 21 cpv. 2) oppure se sono disponibili i profili di carico standard necessari; fino ad allora, hanno diritto all'approvvigionamento regolato presso i centri di consumo interessati.

³ I consumatori finali hanno diritto all'installazione immediata di un dispositivo di misurazione conforme ai requisiti minimi di cui al capoverso 2, se sono disposti ad assumersi i costi d'acquisto che ne derivano e i costi ricorrenti attraverso il compenso per la misurazione.

⁴ La limitazione della libera scelta del fornitore di cui al capoverso 2 non trova applicazione se al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono soddisfatti i seguenti requisiti:

- a. i requisiti ai sensi dell'articolo 7; e
- b. i requisiti secondo la convenzione sull'accesso alla rete⁶, stipulata nel 2012 dall'Associazione svizzera dell'industria del gas con la Comunità d'interessi Erdgas e la Comunità d'interessi delle industrie ad alto consumo d'energia.

⁵ Sino al 31 dicembre 2024 al massimo il responsabile dell'area di mercato non assegna prodotti di capacità secondo l'articolo 14 capoverso 2 in virtù della capacità prenotata ai punti di attraversamento della frontiera l'utilizzazione delle cui capacità è oggetto di contratti di trasporto internazionali stipulati prima del 30 ottobre 2019 e aventi durata di almeno un anno.

⁶ I valori degli impianti che fino al 30 ottobre non sono mai stati messi a bilancio negli attivi del conto annuale del gestore di rete oppure che il 30 ottobre 2019 sono già stati completamente ammortizzati nel conto annuale, non sono considerati nella determinazione dei costi del capitale computabili, a meno che il gestore di rete dimostri che i costi di acquisto e di realizzazione del corrispondente impianto non siano già stati rifinanziati attraverso il corrispettivo per l'utilizzazione della rete riscosso.

⁷ Gli strumenti del fondo di investimento costituito dai gestori della rete di trasporto secondo l'accordo amichevole siglato con il Sorvegliante dei prezzi nell'ottobre del 2014⁷ sono da utilizzare per investimenti in impianti di rete e non si considerano costi di capitale computabili, nemmeno in caso di un successivo investimento in impianti di rete.

⁶ La convenzione è consultabile gratuitamente alla pagina Internet dell'Ufficio di coordinamento per l'accesso alla rete www.ksdl-erdgas.ch > Downloads > Verbändevereinbarung (stato 2015).

⁷ L'accordo amichevole è consultabile gratuitamente alla pagina Internet del Sorvegliante dei prezzi all'indirizzo www.preisueberwacher.admin.ch > Documentazione > Accordi amichevoli > Einvernehmliche Regelung mit HD-Gasnetzbetreibern betr. Nutzungsentgelte des schweizerischen Hochdruck-Erdgasnetzes.

Art. 42 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(Art. 40)

Modifica di altri atti normativi

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge del 30 settembre 20168 sull'energia

Sostituzione di un'espressione

Nell'intero atto normativo l'espressione «ElCom» viene sostituita dall'espressione «EnCom».

Art. 15 cpv. 1 lett. b

¹ Nel loro comprensorio i gestori di rete sono tenuti a ritirare e remunerare in modo adeguato:

- b. il gas da biomassa e da altre energie rinnovabili loro offerti.

Art. 30 cpv. 4 lett. f

4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare:

- f. la procedura, compresi i documenti da produrre, le modalità di pagamento e la cooperazione tra l'UFE e la Commissione federale dell'energia (EnCom);

2. Legge del 23 marzo 2007⁹ sull'approvvigionamento elettrico

Sostituzione di un'espressione

Nell'intero atto normativo l'espressione «ElCom» viene sostituita dall'espressione «EnCom».

Art. 8 cpv. 3

³ I gestori di rete informano con scadenza annuale la Commissione dell'energia (EnCom) in merito all'esercizio e al carico delle reti, nonché in merito ad avvenimenti straordinari.

⁸ RS 730.0

⁹ RS 734.7

Titolo prima dell'articolo 21

Capitolo 4: Commissione dell'energia

Art. 21 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale nomina la EnCom, composta da cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere specialisti indipendenti. Non possono appartenere a organi di persone giuridiche che esercitano attività nel settore dell'industria dell'energia elettrica oppure nel settore del gas, né intrattenere rapporti di prestazione di servizi con tali persone giuridiche.

Art. 22 cpv. 7

⁷ I compiti nel settore dell'approvvigionamento di gas sono disciplinati dalla legge sull'approvvigionamento di gas del [...] ¹⁰.

3. Legge del 4 ottobre 1963¹¹ sugli impianti di trasporto in condotta

Sostituzione di un'espressione

Nell'intero atto normativo l'espressione «Ufficio federale» viene sostituita da «UFE».

Art. 2 cpv. 5

⁵ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo dell'approvazione dei piani nonché facilitazioni procedurali.

Art. 13

Abrogato

Art. 17

2. Competenza

L'autorità di vigilanza è l'Ufficio federale dell'energia (UFE).

Art. 35 cpv. 2

² L'assicurazione deve coprire, per ogni sinistro, i diritti dei danneggiati. Il Consiglio federale fissa gli importi minimi.

¹⁰ RS ...

¹¹ RS 746.1

Art. 42 cpv. 3

³ Il Consiglio federale può prevedere deroghe all'obbligo di autorizzazione nonché facilitazioni procedurali.

4. Legge del 19 giugno 2015¹² sull'infrastruttura finanziaria

Sostituzione di un'espressione

Nell'intero atto normativo l'espressione «Commissione dell'energia elettrica» viene sostituita dall'espressione «Commissione dell'energia».

¹² RS 958.1